

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

☒ **favorevole**

☐ **non favorevole**, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

☐ Direttore-Attività di Parco

☐ Affari contabili e personale

☐ Difesa del suolo

☐ Interventi nel Parco

☐ Lavori pubblici

☒ Pianificazione territoriale

☐ Ricerca e conservazione

☐ Valorizzazione territoriale

☐ Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

**atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.**



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici**

NULLA OSTA DEL PARCO

(art. 31 Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30)

comprensiva di autorizzazione ai fini del vincolo
idrogeologico di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000
n. 39.

n. 55 del 07.12.2018

Ditta: COMUNE DI MASSA

Comune: Comune Massa (MS)

**Oggetto: Interventi a salvaguardia del Ponte Pisciarotto,
riguardanti il consolidamento delle spalle del ponte
lungo la lizza "Vernacchi".**

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla richiesta pervenuta al Parco in data
20.11.2018 al n. 3278, dal Comune di Massa, relativa agli
interventi a salvaguardia del Ponte Pisciarotto, riguardanti
il consolidamento delle spalle del ponte lungo la lizza
"Vernacchi", nel Comune di Massa (MS).

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno
dell'area parco "Zona B1 - Riserva generale orientata a
prevalente carattere naturalistico", come identificata dal
Piano per il Parco delle Alpi Apuane approvato con
Deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n.
21 del 30 novembre 2016, nonché all'interno della ZPS
Praterie primarie e secondarie della Apuane codice
IT5120015 e SIC Monte Tambura - Monte Sella IT
5120013;

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65
"Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco
Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo
Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme
per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r.
24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010";

Vista la Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge
forestale della Toscana";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 119 del 12.02.2018 “L.R n.30/2015: modalità procedurali ed operative per l’attuazione degli articoli 123 e 123 bis ed approvazione elenco di attività, progetti e interventi ritenuti non atti a determinare incidenze significative sui siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione Toscana;

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale si sono designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e di 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Vista la DGR 16 giugno 2008, n. 454 inerente “D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale (ZPS) – Attuazione” con la quale sono state approvate misure di conservazione valide per tutte le ZPS e per ciascuna delle tipologie ambientali nelle quali sono state ripartite;

Visto il Regolamento Forestale della Toscana emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale agosto 2003 n. 48/R e successive modifiche e integrazioni;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 “ Direttiva 92/43/CE “Habitat” - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 90 del 13.06.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del Piano per il Parco approvato con delibera di Consiglio direttivo del Parco n. 21 del 30 novembre 2016, nonché ai contenuti del documento “Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Verificato che l’intervento può prescindere dalla presentazione dello studio di incidenza a condizione che le opere siano eseguite tra il 1 settembre e il 1 marzo così come prescritto dalla Delibera Regionale n. 119 del 12.02.2018 – Allegato A, punto “i”;

Visto il parere obbligatorio e favorevole formulato dalla Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, nella riunione del 05.12.2018;

Vista l’attestazione di versamento dei diritti di istruttoria, pari a € 40,00, effettuata in data 16.11.2018;

DETERMINA

di rilasciare al Comune di **MASSA**, il **Nulla Osta** ai sensi dell’art. 31 della Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30, comprensivo dell’**Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico** di cui alla Legge regionale 21 marzo 2000 n. 39, per gli interventi a salvaguardia del Ponte Pisciarotto, riguardanti il consolidamento delle spalle del ponte lungo la lizza “Vernacchi”, nel Comune di Massa (MS), come descritto nella documentazione pervenuta al protocollo del Parco in data 20.11.2018 al n. 3278, con la condizione che le opere dovranno essere eseguite come prescritto dalla Delibera Regionale n. 119 del 12.02.2018 – Allegato A, punto “i” e nello specifico:

- *le opere dovranno essere effettuate nel periodo tra il 1 settembre e il 1 marzo;*

- *non dovranno comportare modifiche della morfologia del ponte;*
- *non dovranno essere utilizzati diserbanti chimici e dissecanti;*
- *non dovrà essere effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare;*

di stabilire che il rilascio del presente Nulla Osta, non esenta il titolare dalla necessità di dotarsi di tutte le altre autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti che a qualsiasi titolo pongono ulteriori vincoli sull'area di intervento;

di ritenere inoltre la ditta in oggetto responsabile d'ogni inadempienza a quanto sopra stabilito e di tutti i danni che in dipendenza dei lavori suddetti possano derivare a persone, animali o cose;

di inviare al Comune di Massa copia del presente atto;

di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge;

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini